

§. 49.

In mancanza di scrivano, si eseguiranno le sue incumbenze dal capitano.

Ingiungiamo a' capitani l'immediata personale esecuzione de' doveri e commissioni ingiunte col susseguente articolo allo scrivano, se non ve ne fosse deputato alcuno sul bastimento; conferendogli a tal fine, nel supposto caso della mancanza dello scrivano, l'autorità istessa a quello impartita, e sottoponendolo alle medesime pene.

ARTICOLO III.

Dello Scrivano.

§. 1.

Si consiglia, e non si comanda, che i bastimenti di portata superiore a cento tonnellate, si provvedano di uno scrivano.

Converrà, che ogni bastimento, eccedendo la portata di cento tonnellate; e particolarmente, se intraprendesse viaggi oltre l'Adriatico, trattenga uno scrivano; benchè, per non aggravare, e per facilitare con tutti i mezzi possibili la navigazione, si permette,